

Conferenza Episcopale Italiana

COMITATO PER I PROBLEMI DEGLI ENTI E DEI BENI ECCLESIASTICI

Roma, 19 novembre 1987.

Circolare n. 17

PROBLEMI RELATIVI ALL'I.R.P.E.G. (imposta sul reddito delle persone giuridiche) e all'I.L.O.R. (imposta locale sui redditi) - (versamento di acconto nel mese di novembre 1987)

1. Premessa

Come è noto, il versamento a titolo di acconto dei tributi in oggetto dovuti per un determinato periodo di imposta in corso (es. 1987) si determina sulla base "dell'imposta relativa al periodo precedente (es. 1986) come indicata, al netto ... dei crediti di imposta e delle ritenute d'acconto, nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso (esempio 1986)" (art. 1 legge 23.3.1977, n. 97 e successive modificazioni; art. 2, secondo comma, D.L. 23.12.1977, n. 936, conv. in legge 23.2.1978, n. 38).

In proposito si ricorda che:

- a) perchè eventualmente sorga l'obbligo del versamento dell'acconto è necessario che l'ente esista al 30 novembre 1987 e che abbia presentato o fosse tenuto a presentare nel 1987 (nella generalità dei casi, entro il 30.4.1987) la dichiarazione dei redditi relativa al 1986;
- b) nessun acconto deve essere versato:
 - quanto all'I.R.P.E.G., se l'ammontare dell'imposta indicato al rigo 36 del quadro 760/M del Modello 760/87 non è superiore a lire quarantamila;
 - quanto all'I.L.O.R., se l'importo del tributo indicato al rigo 07 del quadro 760/M del Modello 760/87 non è superiore a lire quarantamila;
- c) i contribuenti con domicilio fiscale da data anteriore al 18 luglio 1987 nei Comuni delle provincie di Sondrio e Bergamo indicati nell'articolo 2 dell'ordinanza 8.9.1987 del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile hanno facoltà di non eseguire i versamenti di acconto nel mese di novembre 1987 e di provvedere al pagamento dell'intero ammontare dovuto entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 1987. (Trattasi dei Comuni della Valtellina e della Valle Brembana colpiti dagli eventi alluvionali del luglio, agosto 1987);
- d) per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche la misura del versamento d'acconto dell'I.R.P.E.G. e dell'I.L.O.R. è del 98% (cf. D.L. n. 391 del 24.3.1987, art. 6) del tributo relativo all'anno precedente (esempio 1986).

Il principio, però, non ha carattere di assolutezza in quanto il contribuente può, sotto la propria responsabilità, commisurare l'acconto al 98% di quello che prevede di dovere versare per l'anno cui l'acconto stesso si riferisce (esempio 1987): ciò è di interesse nel caso di riduzione dei redditi rispetto all'anno precedente.

- e) l'omesso, insufficiente o ritardato versamento dell'acconto comportano l'applicazione di una soprattassa del 15% e degli interessi in misura del 12% annuo, da calcolarsi sulla somma non versata o versata in ritardo (cf. D.P.R. n. 602 del 29.9.1973, articoli 9-92; D.L. n. 661 del 20.11.1981, conv. in legge 22.1.1982 n. 5); è, però, prevista una riduzione al 3% della soprattassa sempre che il versamento sia eseguito nei tre giorni successivi a quello di scadenza.

Le sanzioni non sono, però, applicabili:

- in caso di omesso versamento dell'acconto, se l'imposta che risulterà dovuta in base alla dichiarazione da presentare nel 1988 per il 1987 sarà per l'I.R.P.E.G. - al netto dei crediti d'imposta e delle ritenute di acconto - non superiore a lire quarantamila, per l'I.L.O.R. non superiore a questo importo;
- quando l'acconto versato sia inferiore al 98% dell'imposta - al netto dei crediti d'imposta e delle ritenute di acconto - dovuta in base alla dichiarazione presentata nel 1987 per il 1986 ma non inferiore al 98% di quella - sempre al netto di quanto sopra - che risulterà dovuta in base alla dichiarazione da presentare nel 1988 per il 1987.

2. Per facilitare agli enti interessati gli adempimenti relativi agli obblighi di cui sopra si specificano qui di seguito le indicazioni riguardanti rispettivamente ciascuna categoria degli enti stessi.

A. Istituti p.s.c.

Gli Istituti diocesani o interdiocesani p.s.c. entro il 30 novembre 1987 devono - fermo restando quanto ricordato nelle premesse - versare l'acconto di imposta I.R.P.E.G. e I.L.O.R. calcolandolo:

- o sulla base dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi presentata entro il 30 aprile 1987 per l'anno 1986;
- o sulla base dell'imposta che si preveda di dovere per il 1987, qualora si presuma per questo anno un reddito imponibile inferiore a quello del 1986.

Gli stessi Istituti entro il 30 aprile 1988 dovranno fare unica dichiarazione dei redditi dell'anno 1987 comprendendovi sia i redditi dei beni di cui sono rimasti titolari per l'intero anno sia - limitatamente al periodo dal 1° gennaio alla data del decreto vescovile - i redditi dei beni ritrasferiti a diocesi, parrocchie e capitoli non soppressi e versare il saldo di imposta dovuta.

B. Istituti p.s.c. soppressi o riconosciuti agli effetti civili dal 1° gennaio al 30 novembre 1987

Gli Istituti soppressi o riconosciuti agli effetti civili nel periodo sopraindicato non devono provvedere al versamento dell'acconto per quanto precisato al punto a) delle premesse.

Gli stessi Istituti entro il 30 aprile 1988 dovranno fare la dichiarazione dei redditi limitata al periodo di esistenza nel 1987 sempre che, ovviamente, in tale periodo abbiano posseduto redditi.

C. Diocesi

Non devono versare alcun acconto al 30 novembre 1987 le diocesi che non hanno fatto entro il 30 aprile 1987 la dichiarazione dei redditi per l'anno 1986, perchè:

- a) non hanno conseguito la personalità giuridica in detto anno (1986);
- b) nel caso l'avessero conseguita in detto anno, non hanno posseduto redditi nel 1986 per non essere state, ad esempio, titolari di beni nell'anno medesimo;
- c) né sono succedute nei beni di un ente chiesa cattedrale soppresso.

Le stesse diocesi entro il 30 aprile 1988 dovranno fare la dichiarazione dei redditi derivanti dai beni di cui sono state titolari nel 1987.

Il reddito va comunque commisurato all'effettivo periodo di titolarità dei beni.

D. Parrocchie

Non devono versare alcun acconto al 30 novembre 1987 le parrocchie che non avevano l'obbligo di fare entro il 30 aprile 1987 la dichiarazione dei redditi per l'anno 1986 per le stesse ragioni di cui alla lettera C, salvo che il rapporto di successione di cui alla lettera c) va inteso riferito alla Chiesa parrocchiale.

Devono, invece, versare l'acconto di imposta - fermo restando quanto ricordato nelle premesse - le parrocchie che al 30 aprile 1987 hanno fatto o avevano l'obbligo di fare la dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1986.

Tutte le parrocchie al 30 aprile 1988 dovranno fare la dichiarazione dei redditi derivanti dai beni di cui sono state titolari nel 1987.

Anche per queste il reddito va commisurato all'effettivo periodo di titolarità.

E. Capitoli

Non devono versare al 30 novembre 1987 alcun acconto i Capitoli che entro il 30 aprile 1987 non erano tenuti a fare la dichiarazione dei redditi per mancanza di redditi nel 1986 per non essere stati, ad esempio, titolari di beni in detto anno.

Dovranno, invece, versare l'acconto di imposta - fermo restando quanto ricordato nelle premesse - i Capitoli che entro il 30 aprile 1987 hanno dovuto fare per il 1986 la dichiarazione dei redditi dei beni di cui sono rimasti titolari.

Gli stessi Capitoli entro il 30 aprile 1988 dovranno fare la dichiarazione dei redditi dei beni di cui sono stati titolari nel 1987.

Come per gli altri enti anche per i Capitoli il reddito va commisurato all'effettivo periodo di titolarità.

* - * - * - *

Si richiama l'attenzione sul rischio di incorrere in sanzioni eventualmente anche penali nel caso in cui, a seguito di contestazioni tra enti ecclesiastici relative alla titolarità di beni, in particolare quelli ex beneficiari, si omettesse la dichiarazione dei redditi relativi a detti beni.

* - * - * - *

N.B. Si fa presente che quanto indicato al punto c) della premessa vale anche per i comuni della Provincia di Bolzano colpiti dagli eventi alluvionali del luglio 1987 indicati nell'ordinanza 4 novembre 1987 del Ministro per il Coordinamento della Protezione civile.